

ORDINANZA N. 33 DEL 28/07/2022

Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE,
GESTIONE BOSCHI

**OGGETTO: OBBLIGHI DI CONDOTTA PER I PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI CANI
PER LA RIMOZIONE DELLE DEIEZIONI LIQUIDE DEGLI ANIMALI**

IL SINDACO

PREMESSO che il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc.) per incuria di proprietari o conduttori di cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi e dall'urina degli animali, recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni oltre che a provocare notevole degrado per il paese;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni e lamentele pervenute dalla cittadinanza in merito ai disagi derivanti dalle deiezioni anche liquide ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche, marciapiedi, passaggi, aree e giardini pubblici, autoveicoli;

CONSIDERATO che tali comportamenti, oltre a pregiudicare il pubblico decoro e a deturpare muri, angoli degli stabili e marciapiedi e a rilasciare sgradevoli odori persistenti per le strade in particolar modo nei periodi estivi e di scarse precipitazioni, possono anche essere causa di potenziali pericoli di natura igienico sanitaria;

VISTO che il deturpamento e l'imbrattamento delle cose altrui mobili o immobili è comportamento sanzionato anche a livello penale in quanto l'ordinamento giuridico riconosce il reato di "Deturpamento imbrattamento delle cose altrui" e la sanzione è prevista dall'art. 639 del Codice penale con l'aggravamento della sanzione se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico;

CONSIDERATO che il proprietario e/o conduttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale ed è tenuto ad affidare lo stesso solo a persone in grado di gestirlo correttamente;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 34 del 02.08.2007, in particolare:

- L'art. 2, comma 4, "*chiunque conduca cani su qualsiasi area pubblica o aperta al pubblico (strade, piazze, marciapiedi, giardini, piste pedonali e ciclabili ecc.) ha l'obbligo di essere munito di idonea attrezzatura per l'immediata rimozione delle eventuali deiezioni;*
- L'art. 2, comma 5, "*Nel caso che il cane sporchi il suolo pubblico o aperto al pubblico il detentore o il proprietario è obbligato a procedere alla raccolta degli escrementi solidi in idonei involucri o sacchetti chiusi e di depositarli negli appositi contenitori a tale scopo collocati o, in mancanza di questi, nei cestini portarifiuti. È fatto altresì obbligo al detentore o al proprietario di procedere al lavaggio e rimozione di escrementi liquidi (orine e simili);*

RITENUTO di dover mettere in atto validi strumenti di prevenzione, volti a rinforzare il rispetto del decoro dell'ambiente urbano con un corretto uso degli spazi pubblici, in particolar modo

all'interno della Zona a Traffico Limitato, considerato anche il notevole afflusso di persone presenti nel periodo estivo;

RILEVATO che le persone incaricate della custodia del cane, agevolmente e senza particolare aggravio, possono rimuovere anche le deiezioni liquide prodotte dai cani, semplicemente dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;

RITENUTO che tale buona pratica consente di limitare significativamente le problematiche sopra esposte e risponde ad elementari regole di civile convivenza senza che in alcun modo risulti pregiudicato o reso oneroso il pieno esplicarsi del rapporto dei proprietari con gli animali d'affezione;

RITENUTO pertanto, necessario adottare un provvedimento volto alla salvaguardia del decoro urbano e dell'igiene del suolo pubblico, ad integrazione di quanto prescritto dall'art. 43, comma 8 del Regolamento di Polizia Locale - Urbana urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 17.03.2003 ed a rinforzo dell'ordinanza sindacale n. 34 del 02.08.2007, in particolar modo all'interno della Zona a Traffico Limitato;

VISTA l'ordinanza 06.08.2013 del Ministero della salute (G.U. serie Generale n. 209 del 06.09.2013) in forza della quale, all'art. 1 comma 4, "*...È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse*";

VISTO l'art. 50 e l'art. 7 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

In via sperimentale, all'interno della Zona a Traffico Limitato, ai fini della tutela della salute pubblica e del decoro urbano, a far data dal 01 agosto 2022 e sino al 30 settembre 2022 a tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, ad integrazione di quanto prescritto dall'art. 43, comma 8 del Regolamento di Polizia Locale – Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 17.03.2003 ed a rinforzo dell'ordinanza sindacale n. 34 del 02.08.2007:

1. di avere con sé, durante l'accompagnamento dei cani, apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti;
2. di riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato dalle deiezioni liquide prodotte dai cani ai fini della loro diluizione e della ripulitura delle superfici interessate, su tutte le aree urbane pubbliche o ad uso pubblico e relativi manufatti e sulle aree private che si affacciano su aree pubbliche o ad uso pubblico, nonché sui mezzi di locomozione parcheggiati sulla pubblica via;
3. è fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni e negozi, vetrine.

AVVERTE

- che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza è stabilita una sanzione pecuniaria da 80 euro ad un massimo di 500,00 euro, fatte salve l'eventuale azione penale e risarcitoria per i danni cagionati;
- che il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani, nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune di Bormio
- Che, per il controllo sull'osservanza del provvedimento, venga trasmessa alle competenti Forze dell'Ordine
- Che la stessa sia trasmessa all'ATS della Montagna Valtellina e Alto Lario.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo (legge 06.12.1971), o in alternativa, alla Presidenza della repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
CAVAZZI SILVIA / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)